Relazione illustrativa

Con la legge 9 agosto 2023, n. 111, il Governo è stato delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva del sistema tributario. Successivamente, la legge 8 agosto 2025, n. 120, ha prorogato al 29 agosto 2026 il termine per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione, introducendo al contempo modifiche mirate alla legge di delega fiscale, tra le quali, per quanto in questa sede d'interesse, l'ampliamento dell'ambito d'intervento del settore della giustizia tributaria ricomprendente, oltre il riassetto della geografia giudiziaria tributaria, quello della disciplina dell'ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari.

In questo contesto normativo, pertanto, il presente decreto legislativo mira a dare una prima attuazione alla delega fiscale sulla base degli specifici principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), concernente la disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella della magistratura ordinaria.

Con riguardo al riassetto della geografia giudiziaria tributaria, la scelta operata dal legislatore delegato di non esercitare in questa fase la delega tiene, infatti, conto delle osservazioni rese dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che, con delibera n. 363 del 17 marzo 2026, ha espresso un parere rispetto ad una prima ipotesi formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ad una puntuale ridefinizione, anche mediante accorpamenti, delle sedi delle Corti di giustizia tributaria, sottoposta alla sua valutazione. Con la citata delibera n. 363/2026, l'organo di autogoverno ha ravvisato l'opportunità di demandare a un successivo provvedimento normativo la specifica individuazione delle sedi da sopprimere, nel rispetto dei principi della legge delega e sulla base di specifici criteri operativi indicati dal legislatore delegato.

In sostanza, l'organo di autogoverno, ritenendo che la riforma fiscale in corso di attuazione possa produrre concreti effetti nel 2029, ha valutato opportuno definire il nuovo assetto della geografia giudiziaria sulla base di:

- un quadro giuridico maggiormente stabilizzato, in considerazione delle fondamentali riforme in atto nel settore tributario. Trattasi di particolare degli istituti previsti dalla legge di riforma fiscale quali, ad esempio, il concordato preventivo biennale, la rivisitazione dell'adempimento collaborativo e dell'autotutela obbligatoria e facoltativa, la conciliazione giudiziale estesa a tutti i contenziosi senza limiti di valore, la consultazione semplificata prevista dallo statuto del contribuente che possono incidere nei prossimi anni sui flussi del contenzioso tributario, in un'ottica di rafforzamento della compliance tributaria;

- dati statistici relativi al contenzioso tributario acquisiti in un periodo adeguatamente lungo per apprezzare gli effetti derivanti dal compimento della riforma fiscale in atto;

- una graduale immissione in servizio dei nuovi magistrati tributari, nonché della rivalutazione dei carichi esigibili dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, con particolare riferimento ai nuovi assunti per concorso pubblico. Si ricorda, infatti, che si è appena concluso il primo concorso per il reclutamento di 146 magistrati tributari ed è imminente l'indizione della prossima procedura concorsuale "in deroga", ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n.130/2022. Seguirà l'espletamento di un ulteriore concorso,

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

sino al completamento dell'organico dei magistrati tributari, ad oggi previsto in 576 unità, ai sensi dell'articolo 1-bis del D. Lgs. n. 545/92.

Il decreto in esame è strutturato in due articoli, recanti:

- **Articolo 1** *(Modificazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175);*
- **Articolo 2** *(Disposizioni di coordinamento).*

L'articolo 1, ai commi 1 e 2, reca le necessarie modificazioni, rispettivamente, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, in ordine allo status dei magistrati tributari, estendendo loro, in quanto compatibili, gli istituti già previsti per i magistrati ordinari. Ciò in linea con il principio di delega di cui alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 111 del 2023.

A tal riguardo, si precisa preliminarmente che il criterio redazionale su cui è improntato l'intervento di modifica è teso a mantenere, per quanto possibile, inalterata l'attuale struttura recata dal decreto legislativo n. 545/92 e dal testo unico della giustizia tributaria. Infatti, l'impianto regolatorio ad oggi vigente già riflette, come direttrice di fondo, la definizione di una disciplina comune per giudici e magistrati tributari, salvo l'introduzione di previsioni speciali riservate a questi ultimi.

In questa fase transitoria, tenuto conto del graduale ingresso dei magistrati tributari a seguito delle procedure concorsuali in atto e in presenza di una delega volta a completare la definizione dello status degli stessi, si è ritenuto preferibile mantenere, ove possibile, tale impostazione, salvaguardando la normativa già riferita "ai componenti delle corti" (ossia giudici tributari onorari e magistrati tributari), aggiornandola con una mirata integrazione delle disposizioni riferite ai soli magistrati tributari.

L'intervento di cui al **comma 1** riguarda le modifiche e integrazioni apportate al decreto legislativo n. 545/1992.

Gli interventi di cui alla **lettera a)** sono volti a modificare l'articolo 1-*bis* del D.Lgs. n. 545/92. In particolare, la modifica di cui al **numero 1)** integra il comma 1 del citato articolo 1-bis, relativo alla giurisdizione tributaria, individuando i magistrati tributari mediante il riferimento allo specifico ruolo di appartenenza contemplato al successivo comma 1-bis. Il successivo **numero 2)** inserisce una specifica disposizione (comma 1-*bis*) relativa all'istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, sul sito istituzionale dello stesso organo di autogoverno. Tale intervento si è reso necessario per collocare in uno specifico ruolo - distinto da quello dei giudici di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - i magistrati tributari in servizio, ancorché temporaneamente in fuori ruolo, secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica o, in caso di parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità anagrafica. Con il **numero 3)** si attua un raccordo interno del comma 2 al precedente comma 1-bis.

Con la modifica di cui alla **lettera b)** l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 545/92, è stato esteso anche ai magistrati tributari. Pertanto, non solo i giudici, ma anche i magistrati tributari con funzione di presidente di Corte di giustizia tributaria, sono riassegnati, in caso di valutazione negativa da parte dell'organo di autogoverno e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni direttive, salvo

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui erano preposti ovvero in quella di precedente provenienza.

Con l'intervento di cui alla **lettera c)**, la rubrica dell'articolo 4 è stata sostituita con riferimento al concorso per i magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado, atteso che le relative disposizioni si riferiscono a suddetta materia.

La **lettera d)** ha introdotto il comma 01-bis all'articolo 4-quinquies, estendendo a regime la regola del "doppio del decimo", nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento dei magistrati tributari, analogamente a quanto previsto in magistratura ordinaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 3-bis del D.Lgs. 160/2006 e dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge n. 41 del 2023. Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, disponibili a legislazione vigente.

Con la **lettera e)**, è stata inserita nell'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 545/92, la disposizione del comma 01 volta ad assicurare la formazione continua dei giudici e magistrati tributari, a garanzia della loro stessa indipendenza e dell'efficienza della giustizia tributaria.

Con la **lettera f)** dopo il Capo II del decreto legislativo in esame, intitolato "*I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado*", è stata introdotta la sezione I dedicata alle "*Disposizioni generali*" relative sia ai giudici che ai magistrati tributari. Ciò in quanto si è ritenuto opportuno distinguere le norme comuni ad entrambe le categorie dalle disposizioni integrative sullo stato giuridico riferite esclusivamente ai magistrati tributari e accorpate nella successiva sezione II.

Con la **lettera g)**, si è inciso sull'articolo 7 del D.Lgs. 545/92, recante i "requisiti generali" dei componenti delle Corti di giustizia tributaria: in particolare, il **numero 1)** modifica il comma 1, al fine di riferire i requisiti generali indicati dalle lettere da a) alla e-bis) ai soli giudici tributari, mentre il **numero 2),** introducendo il comma 1-bis*,* prevede che ai magistrati tributari si estendano le disposizioni relative ai requisiti generali, già previsti per i magistrati ordinari all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, richiamati nell'articolo 4-bis del d.lgs. n. 545/92, in quanto compatibili, in materia di concorso per esami, nonché le disposizioni previste per il pubblico impiego.

Con la **lettera h),** si interviene sul regime di incompatibilità dei magistrati tributari disciplinate dall'articolo 8 del decreto in esame: con il **numero 1)**, che integra il contenuto del comma 01, si estendono ai magistrati tributari, oltre che le disposizioni in materia di incompatibilità di funzioni e di sede per rapporti di parentela, affinità o coniugio con esercenti la professione forense o con altri magistrati, previste dal titolo I, capo II, del Regio decreto n. 12 del 1941 recante disposizioni sull'ordinamento giudiziario, anche le specifiche disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/92. Trattasi delle ipotesi di specifiche incompatibilità di sede rilevanti anche per i magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado se sussistono rapporti di coniugio, parentela fino al secondo grado o affinità in primo grado con soggetti che esercitano attività di consulenza tributaria, *latu sensu* considerata, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, o svolgono

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

assistenza o di rappresentanza di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori, nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Parallelamente si configura incompatibilità di sede per un magistrato tributario di secondo grado se sussistono i predetti rapporti con soggetti che svolgono le medesime attività nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. Tale estensione tiene conto delle peculiarità delle funzioni giurisdizionali svolte in ambito tributario e mira a salvaguardare l'imparzialità del giudizio al pari di quanto già previsto per i giudici tributari. Le incompatibilità legate ai rapporti di parentela, infatti, evitano che il magistrato si trovi a decidere su controversie che coinvolgono soggetti o ambienti professionalmente collegati ai propri familiari, riducendo il rischio di condizionamenti indiretti o di interferenze difficili da accertare. Inoltre, queste regole tutelano la fiducia delle parti nella neutralità del giudice e rafforzano l'indipendenza e la credibilità della funzione giurisdizionale tributaria. Con i **numeri 2), 3) e 4)**, si modificano le disposizioni dei commi 1 (incompatibilità di funzioni), 1-bis (incompatibilità di sede per rapporti di coniugio, parentela o affinità) e 4 (disciplina della sospensione dall'incarico fino alla cessazione di precipue ipotesi di incompatibilità per cariche elettive, per rapporto con enti che applicano tributi o che partecipano al gettito degli stessi o per nomina quale giudice costituzionale) dell'articolo 8 del decreto in esame, al fine di circoscriverne l'applicabilità esclusivamente ai giudici tributari. Infine, con il numero 5) è stato aggiunto il comma 4-bis finalizzato a specificare che all'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Con **la lettera i)** si incide sull'articolo 11 del D.Lgs. n. 545/92 (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento),* estendendo con il **numero 1)** ai magistrati tributari le disposizioni di cui al comma 4-bis concernenti la priorità con la quale il Consiglio di Presidenza, in caso di vacanza di posti presso una corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno, interpelli per il trasferimento di coloro che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore; con il **numero 2)** si incide, inoltre, sulle modalità di assegnazione degli incarichi, prevedendo che la scelta degli aspiranti sia adottata sulla base dei soli punteggi individuati nella tabella F, allegata al D.Lgs. n. 545/92.

Resta fermo per i magistrati tributari il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11, conformemente a quanto previsto per i magistrati ordinari dall'art. 5 del R.D.Lgs. n. 511/1946. Prima del raggiungimento del limite di età massimo per il collocamento in quiescenza, i magistrati tributari possono essere collocati a riposo a richiesta, quando abbiano raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, secondo le regole ordinarie applicabili a tutti i lavoratori pubblici.

Con la lettera **l), numero 1),** si introduce all'articolo 12 del D.Lgs. n. 545/92, la disposizione del comma 01, che estende ai magistrati tributari le norme sulla decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari. In particolare, si tratta delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regio decreto n. 12/1941 che, al comma 1, annovera quale causa di decadenza dall'impiego per il magistrato l'inosservanza del termine per assumere le relative funzioni, disponendo, al comma 2, che in siffatta ipotesi, lo stesso si considera cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni. Occorre far riferimento, altresì, alle norme sulla decadenza, applicabili ai magistrati ordinari, recate dal testo unico delle

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 3/57 e, in particolare, all'articolo 63 (Provvedimenti per casi d'incompatibilità), e all'articolo 127 che prevede che l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego quando:

- perda la cittadinanza italiana;
- accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del ministro competente;
- senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
- sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con **il numero 2)** si modifica il comma 1, al fine di circoscrivere l'applicabilità di tale disposizione sulla decadenza ai soli giudici tributari, lasciando inalterata la previgente disciplina.

Con le modifiche di cui alla **lettera m)** è introdotta, nell'ambito del capo II del decreto in esame, recante la disciplina dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, la Sezione II dedicata ai magistrati tributari, ove sono state accorpate le disposizioni integrative sullo stato giuridico riferite esclusivamente a questi ultimi. In tale sezione sono stati inseriti appositi articoli sulla "Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio" (articolo 12-bis), "Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità" (art. 12-ter), "Garanzie" (art. 12-quater) e "Trasferimento d'ufficio" (art. 12-quinquies) e, infine, 12-sexies (Diritto di partecipazione). Inoltre, le disposizioni sul trattamento economico dei giudici tributari (art. 13) e dei magistrati tributari (art. 13-bis) sono confluite in una nuova Sezione III, lasciando invariata la disciplina vigente.

Le disposizioni in commento mirano ad assicurare alla magistratura tributaria un regime giuridico uniforme a quello dei magistrati ordinari, nei limiti della compatibilità, evitando disparità di trattamento tra la due magistrature dello Stato.

Nello specifico, la disposizione dell'articolo 12-bis prevede che ai magistrati tributari si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i magistrati ordinari sia in materia di dimissioni, rispetto alle quali trovano applicazione le disposizioni generali e quelle specifiche di cui all'articolo 124 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, sia in materia di riammissione in servizio. Per quanto riguarda tale ultimo istituto, il regime speciale di riferimento è quello previsto dall'art. 211 del R.D. n. 12/1941, che impone il divieto di riammissione in magistratura del magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, per qualsiasi motivo. Tale disposizione esclude dal proprio ambito di applicazione gli appartenenti all'ordine giudiziario transitati nelle magistrature speciali nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio. Pertanto, nel caso in esame la riammissione del magistrato tributario può avvenire su domanda previa valutazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo 12-ter del decreto in esame disciplina la dispensa dal servizio per i magistrati tributari che, a causa di infermità permanente o sopravvenuta inettitudine, non sono più in grado di svolgere le funzioni giudiziarie, nonché il collocamento in aspettativa per infermità

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

temporanea. La disposizione *de qua* trova corrispondenza nell'art. 3 del R.D.Lgs. n. 511/1946.

La norma mira a bilanciare la tutela della salute e del reddito del lavoratore con l'esigenza costituzionale di garantire una giustizia efficiente e tempestiva.

Il comma 1 stabilisce che la dispensa dal servizio per infermità permanente o sopravvenuta inettitudine non sia un provvedimento automatico dell'amministrazione, ma richieda necessariamente il parere conforme dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Ciò al fine di garantire che la valutazione dell'incapacità sia strettamente legata all'idoneità funzionale al ruolo di giudice, proteggendo il magistrato da possibili pressioni esterne. Qualora l'infermità impedisca la funzione giudiziaria ma consenta quella amministrativa, il magistrato può chiedere di essere destinato al Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili e secondo criteri definiti da un decreto interministeriale. Inoltre, al fine di evitare un pregiudizio economico derivante dal cambio di ruolo, è previsto che il magistrato mantenga il trattamento economico precedente. L'eventuale eccedenza rispetto alla nuova qualifica viene erogata tramite un assegno ad personam riassorbibile. La norma disciplina anche le situazioni di infermità temporanea, ovvero il collocamento d'ufficio, in base al quale il CPGT può disporre l'aspettativa d'ufficio per il periodo massimo consentito dalla legge; l'aspettativa cautelare, che prevede la possibilità di sospendere il magistrato già durante il procedimento di accertamento, qualora l'infermità rilevata appaia palesemente incompatibile con l'esercizio delle funzioni. Ciò serve a prevenire l'emissione di provvedimenti giudiziari da parte di soggetti in quel momento non idonei. Se al termine del periodo di aspettativa il magistrato non è ancora in grado di riprendere servizio, la dispensa diviene atto dovuto, garantendo così il turn-over e la copertura del posto vacante.

L'articolo 12-quater reca una disposizione di carattere generale sulle garanzie riservate ai magistrati tributari e rinvenibile nell'ordinamento di ogni magistratura (per la magistratura ordinaria si veda il Regio decreto n. 511 del 1946), allo scopo di preservarne l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità. La norma prevede che i magistrati tributari non possano essere dispensati, sospesi o destinati ad altra funzione senza deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, adottata con il loro consenso o secondo motivi e garanzie di difesa stabiliti dalla legge.

L'articolo 12-quinquies disciplina l'istituto del trasferimento d'ufficio dei magistrati tributari, uniformandolo, in coerenza con i principi e criteri direttivi della delega e nei limiti della compatibilità, a quello previsto nella magistratura ordinaria (per la magistratura ordinaria si veda l'articolo 2, del Regio decreto n. 511 del 1946). Pertanto, nel rispetto del generale principio costituzionale dell'inamovibilità del giudice (art.107 Cost.), il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario può avvenire solo nelle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge. Una prima fattispecie di trasferibilità ricorre allorquando il magistrato versi in una situazione di incompatibilità di funzione o di sede di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, nonché, per qualsiasi altra causa non ascrivibile a sua colpa, non sia più garantita l'imparzialità e l'indipendenza delle proprie funzioni giurisdizionali nella sede occupata. Viene contemplata, altresì, la possibilità di destinazione ad altra sede nello stesso grado in caso di soppressione di una Corte di giustizia tributaria o in caso di riduzione dell'organico, qualora il magistrato non possa essere trasferito in una Corte di giustizia tributaria nella medesima regione. Ad ulteriore garanzia del magistrato, nelle due ultime

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

ipotesi contemplate si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.

La disposizione di cui alla **lettera n)** inserisce l'intestazione "Sezione III – Trattamento economico.

La disposizione di cui **alla lett. o)** introduce il nuovo **Capo II-bis** del D. Lgs. n. 545/92, dedicato alla responsabilità e alle disposizioni disciplinari dei magistrati e dei giudici tributari. L'intervento colma il vuoto normativo in materia, declinando analiticamente le fattispecie di illecito e le relative sanzioni.

Nello specifico, il Capo II-bis è articolato in tre sezioni, recanti disposizioni comuni ai magistrati e ai giudici tributari (sezione I - artt. 14 e 14-bis), disposizioni specifiche per i giudici tributari (sezione II - art. 15) e disposizioni specifiche per i magistrati tributari (sezione III - da art. 15-bis ad art. 15-quinquies).

In particolare, nella sezione I è compreso il già vigente art. 14 che riguarda la responsabilità di magistrati e giudici di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Con **la lettera p)** è inserito nella suddetta sezione I l'art. 14-bis sul procedimento disciplinare che, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul punto, resta invariato rispetto al previgente art. 16, con particolare riferimento alle prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare riservate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché a quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Tuttavia, al comma 5, è aggiunta la previsione per la quale l'incolpato possa farsi assistere, oltre che da un altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, anche da un avvocato. La precisazione è finalizzata a rendere conforme il testo della disposizione a quanto previsto per le altre magistrature in seguito a interventi della Corte costituzionale che, con la sentenza 27 marzo 2009, n. 87, ha ad esempio dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma, dell'art. 34 della l. n. 186 del 1982, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato. Al comma 6, inoltre, è stato integrato, il generico rinvio alla disciplina del procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari con il riferimento espresso al capo II del D. Lgs. n. 109/2006, in quanto compatibile.

La sezione II, introdotta con la **lettera q)**, ha la funzione di offrire una collocazione sistematica alle disposizioni disciplinari applicabili ai soli giudici tributari.

Con la **lettera r),** si apportano modifiche al vigente art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 545/92, al fine di circoscrivere la disciplina delle sanzioni elencate nel medesimo articolo 15 ai soli giudici tributari.

Con la **lettera s)**, è introdotta la sezione III che comprende gli articoli da 15-bis a 15-quinquies del decreto in esame. La disciplina è stata formulata in coerenza con i principi del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, relativo alla responsabilità dei magistrati ordinari, adattandone i contenuti alla giurisdizione tributaria.

In particolare, l'articolo 15-bis individua in modo puntuale i doveri fondamentali del magistrato tributario - tra cui imparzialità, correttezza, diligenza e riservatezza - e disciplina in maniera organica gli illeciti disciplinari, distinguendo tra quelli commessi nell'esercizio

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

delle funzioni e quelli estranei ad esse, nonché prevedendo specifiche ipotesi di responsabilità connesse a fatti costituenti reato. Viene, inoltre, chiarito che l'attività interpretativa e valutativa del magistrato, salvo casi di grave negligenza, non è fonte di responsabilità disciplinare.

L'articolo 15-ter definisce il sistema sanzionatorio applicabile, articolato in una scala progressiva di misure disciplinari - dall'ammonimento fino alla rimozione - e ne disciplina i criteri di applicazione, anche nei casi di concorso di illeciti, precisando contenuto ed effetti delle singole sanzioni.

L'articolo 15-quater individua, in relazione alle diverse tipologie di illeciti, le soglie minime delle sanzioni applicabili, graduandole in base alla gravità delle condotte e prevedendo specifiche corrispondenze tra violazioni e misure disciplinari.

In relazione alle ipotesi di rimozione disciplinare di cui all'articolo 15-ter, in combinato disposto con l'articolo 15-quater, comma 5, la disciplina è stata formulata in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 51 del 2024. In particolare, è stato escluso ogni automatismo nell'applicazione della sanzione della rimozione conseguente a condanna penale, demandando la relativa valutazione all'esito del procedimento disciplinare.

Infine, l'articolo 15-quinquies introduce disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio e misure cautelari, attribuendo al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di disporre, anche in via provvisoria, il trasferimento o la diversa destinazione del magistrato, nei casi in cui ciò sia necessario per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Si segnala, in particolare, che la disciplina in materia è stata adeguata ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 170 del 2015, escludendo ogni automatismo nell'adozione dei relativi provvedimenti al ricorrere delle violazioni coincidenti con quelle previste dall'art. 15-bis, comma 2, lett. a), (comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti) e valorizzando la necessaria valutazione discrezionale dell'organo competente.

La lettera t) prevede l'abrogazione dell'articolo 16 del vigente D. Lgs. n. 545 del 1992, in quanto la relativa disciplina è contenuta nel nuovo articolo 14-bis.

Con la **lettera u)**, è stato previsto un puntuale intervento sull'articolo 44-ter, rubricato "*Modifica delle tabelle*", mediante il quale è stato eliminato il vecchio riferimento ai criteri di valutazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria, che si prevedeva fossero oggetto di modifica con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La ragione di tale soppressione è rinvenibile nel fatto che detta locuzione era contemplata nella sola Tabella E, ormai abrogata dalla legge 31 agosto 2022, n. 130.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame apporta le necessarie integrazioni e modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, coerentemente con le modifiche del D. lgs. n. 545 del 1992, come individuate dal comma 1 del medesimo articolo 1.

All'**articolo 2**, sono inoltre previsti puntuali interventi di coordinamento normativo con le disposizioni di status oggi previste solo per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile. La finalità di detti interventi normativi è quella di estendere alla

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

magistratura tributaria le norme e gli istituti applicabili all'ordinamento delle altre magistrature.

In particolare, il **comma 1** modifica il primo comma dell'art. 8-bis della legge 2 aprile 1979, n. 97, al fine di estendere la disciplina del diritto alle ferie, vigente per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari anche ai magistrati tributari, uniformando a questi ultimi il relativo trattamento economico e giuridico.

Il **comma 2** apporta modifiche al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 3, comma 1; art. 23-bis, commi 1-3; art. 53, comma 3), includendo i magistrati tributari tra il personale in regime di diritto pubblico, rendendoli destinatari della disciplina derogatoria sull'aspettativa senza assegni per incarichi presso altri soggetti, mobilità temporanea pubblico-privato e, infine, assoggettandoli al regime regolamentare dei divieti e delle incompatibilità extra-giurisdizionali applicabili alle altre magistrature.

Con il **comma 3** si interviene sull'art. 13, comma 3, del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, estendendo ai magistrati tributari le stesse procedure e garanzie riguardanti il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il **comma 4** incide sull'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che disciplina l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo la possibilità di assegnare anche magistrati tributari in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al pari di quanto previsto per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'intervento del **comma 5** sull'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è volto a razionalizzare il quadro normativo vigente, eliminando il previgente riferimento ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, la cui adozione era demandata dalla disposizione de qua al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ciò in quanto la previsione valutativa non è più coerente con il quadro normativo vigente che disciplina le modalità di progressione di carriera dei giudici stessi.

Il **comma 6** interviene sull'art. 1, commi 18 e 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, estendendo anche ai magistrati tributari il divieto di svolgere arbitrati nonché l'obbligo di collocamento in posizione di fuori ruolo se destinatari di incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali. Si stabilisce, inoltre, la cessazione automatica degli incarichi sopraindicati se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il **comma 7** modifica la legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 15, comma 1; art. 16, comma 1; art. 18, comma 1; art. 19, comma 1; art. 20, commi 1 e 2) per rendere applicabili anche ai magistrati tributari la disciplina della eleggibilità in occasione di elezioni e del ricollocamento applicabili ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Il **comma 8** incide sull'art. 116, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificati dal decreto correttivo n. 209/2024, al fine di includere i magistrati tributari tra i soggetti cui non possono essere affidati incarichi di collaudo e verifica di conformità.

L'intervento del **comma 9** sul D. Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 (art. 1; art.11, comma 1; art. 13, comma 1; art. 16, comma 1) è finalizzato ad includere i magistrati tributari tra i

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

destinatari delle disposizioni sul collocamento fuori ruolo, individuandone i limiti temporali di permanenza.

Il **comma 10** rinvia a un successivo decreto legislativo la fissazione del numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo. Al contempo, introduce una norma transitoria con la quale viene demandata all'organo di autogoverno, l'individuazione del suddetto numero massimo. La scelta dovrà avvenire in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio, tale da garantire l'efficiente funzionamento della magistratura tributaria. Tale opzione è stata privilegiata in ragione delle considerazioni svolte in premessa circa l'esigenza di poter disporre di un assetto organizzativo più stabile delle corti di giustizia tributaria.

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

Relazione tecnica

L'**articolo 1** prevede le necessarie modifiche alla normativa relativa agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992, in attuazione dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera m-*bis*), della legge delega fiscale n. 111 del 2023.

Il **comma 1** dispone una serie di modifiche ordinamentali, tra cui: l'istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari uniformandoli, in quanto compatibile, con quelli della magistratura ordinaria, il reclutamento, la formazione, nonché gli aspetti riguardanti la responsabilità, il procedimento e sanzioni disciplinari. Il comma 1, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alle disposizioni contenute nel comma 01-*bis* dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992 in esame, si fa presente che le stesse prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del procedimento concorsuale, possa chiedere all'organo di autogoverno l'assunzione di un numero di idonei in misura non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

La suddetta modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze potrà esercitare la facoltà in argomento soltanto al termine del secondo concorso per l'assunzione di n. 177 magistrati tributari, che sarà attivato nel corrente anno 2026 e che presumibilmente giungerà a conclusione nella seconda metà del 2028. In particolare, laddove tale facoltà venisse esercitata, la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria riguarderebbe un massimo di ulteriori 35 unità di candidati idonei da assumere, rispetto ai 177 posti originari di cui al citato secondo bando.

Tanto premesso, l'immissione in servizio dei nuovi magistrati, pari a 177 unità più ulteriori 35 unità, avverrà solo a partire dall'anno 2029 tenuto conto del tempo necessario per l'espletamento della procedura concorsuale. Si ricorda, comunque, che le assunzioni per 177 unità trovano già la copertura a decorrere dal 2026 e che ulteriori 35 unità trovano la relativa copertura dal 2029 in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022. In sostanza, in conformità del dettato normativo presente nell'articolo 4-*quinques*, comma 01-*bis*, del decreto legislativo n. 545 del 1992 e nell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 175 del 2024, l'istituto può essere attivato nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Si fa presente, comunque, che le disposizioni in materia di trattamento economico dei magistrati tributari di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992 risultano già introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, della legge n. 130 del 2022, di riforma della giustizia tributaria, emanata al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito del programma Next Generation EU. Detto articolo prevede che ai magistrati tributari si applichino le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In tale contesto normativo, pertanto, risultano già dovute dal 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2022) il trattamento accessorio - riconosciuto presso la magistratura ordinaria - riguardante le indennità di assegnazione e di prima sistemazione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, nonché le altre indennità riconosciute nella magistratura ordinaria laddove l'istituto che costituisce il presupposto della loro applicazione sussista anche nell'ordinamento giudiziario tributario.

In ordine alle disposizioni in materia di formazione continua dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e),* e articolo 2, lettera *e),* del provvedimento in esame, si fa presente che il nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992 introduce un principio di tipo programmatico che consiste nell'assicurare l'attività di formazione a favore dei componenti

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

delle corti di giustizia tributaria, ossia magistrati e giudici tributari. Al riguardo, si fa presente che l'aggiornamento professionale dei componenti delle Corti di giustizia è una attività già svolta da parte del competente Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si ricorda, infatti, che detta attività formativa è di esclusiva pertinenza del suddetto Organo di autogoverno ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 545 del 1992, che vi provvede attraverso un'apposita programmazione annuale dei corsi di formazione da svolgere centralmente o su base decentrata, i cui costi sono imputati su un apposito capitolo di spesa del proprio bilancio di previsione annuale. Inoltre, detto Consiglio ai sensi del citato articolo 5-*bis* è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi, il programma di formazione annuale.

Su tale aspetto, si rappresenta che nell'ultimo triennio 2023-2025, sulla base delle informazioni acquisite dall'Organo di autogoverno, quest'ultimo ha realizzato programmi formativi per un numero medio annuale di 165 giudici, rispetto a un organico complessivo composto attualmente da circa 2.000 giudici, per una spesa della formazione stimabile in circa 50.000 euro annuali.

Tuttavia, è necessario considerare che nello stesso triennio 2023-2025 sono cessati dalle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado un totale di 443 giudici, per raggiungimento del limite massimo di età, e che nei prossimi 5 anni 2026-2030 cesseranno per la medesima motivazione, a legislazione vigente, altri 940 giudici tributari.

Per quanto sopra, pur considerando che entro il 2030 saranno immessi nelle funzioni i nuovi 576 magistrati tributari, nel rispetto delle facoltà assunzionali autorizzate dalla legge n. 130 del 2022, dette unità risultano notevolmente inferiori al numero dei giudici tributari che cesseranno lo svolgimento della funzione giurisdizionale entro il medesimo anno 2030.

Ne consegue che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i costi per l'organizzazione dei corsi di formazione dei magistrati e dei giudici tributari potranno continuare a trovare ordinaria copertura nel bilancio di previsione annuale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, e comunque nei limiti dello stanziamento del capitolo 1262 del bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché apporta al Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, le medesime modificazioni previste dal precedente comma 1.

L'**articolo 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che introduce puntuali interventi di coordinamento normativo già presenti presso la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile.

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante "*Disposizioni in materia ordinamento della giurisdizione tributaria"*.

Amministrazione proponente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo - Finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 19, comma 1 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici per il riassetto della geografia giudiziaria tributaria nonché per la disciplina dell'ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari.

Il legislatore è intervenuto sul quadro giuridico di riferimento con lo scopo di disciplinare lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, uniformandoli a quelli della magistratura ordinaria nei limiti della compatibilità. Il provvedimento mira a colmare il vuoto normativo lasciato dalla legge n. 130 del 2022 che ha disciplinato la procedura per il reclutamento dei magistrati tributari, rinviando alle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari, in quanto compatibili, unicamente in materia di trattamento economico, senza disciplinare l'assetto ordinamentale.

Inoltre, si rinvia a un successivo decreto legislativo la fissazione del numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo. Al contempo, si introduce una norma transitoria con la quale viene demandata all'organo di autogoverno, l'individuazione del suddetto numero massimo. La scelta dovrà avvenire in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio, tale da garantire l'efficiente funzionamento della magistratura tributaria.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo e con quanto previsto dalla legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, con particolare riferimento all'articolo 19.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente schema di decreto legislativo si inserisce nel quadro della riforma organica del sistema tributario avviata dal legislatore con **la legge 9 agosto 2023, n. 111**, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, come modificata dalla **legge 8 agosto 2025, n. 120**, che ha prorogato i termini per l'esercizio della delega e ampliato l'ambito di intervento, includendo in modo espresso l'ordinamento dei magistrati tributari. In particolare, l'articolo 19, comma 1, lettere l), m) e m-bis), della legge delega individua, tra i principi e criteri direttivi, la ridefinizione dell'assetto territoriale delle Corti di giustizia tributaria e il completamento della disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari.

Il presente schema di decreto legislativo incide, con **l'articolo 1, comma 1**, sul **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545**, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

Con **l'articolo 1, comma 2,** si interviene sul **decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175**, recante il Testo unico della giustizia tributaria, al fine di allineare le disposizioni dello stesso alle corrispondenti modifiche del decreto legislativo n. 545/92.
Con **l'articolo 2**, sono inoltre previsti puntuali interventi di coordinamento normativo con le disposizioni oggi previste sullo status per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile, al fine di estenderle alla magistratura tributaria. Nello specifico, rilevano la **legge 2 aprile 1979, n. 97** (in materia di ferie), **il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (in materia di disciplina derogatoria sull'aspettativa senza assegni per incarichi presso altri soggetti, mobilità temporanea pubblico-privato, divieti e incompatibilità extra-giurisdizionali applicabili al personale in regime di diritto pubblico)**,** il **decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217** (in materia di organi competenti per il collocamento fuori ruolo), il **decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45** (in materia di collocamento fuori ruolo), **il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303** (in materia di Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)**, la legge 6 novembre 2012, n. 190** (in materia di incarichi extra-giurisdizionali)**, la legge 17 giugno 2022, n. 71** (in materia di eleggibilità), il **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** (in materia di contratti pubblici), nonché la **legge 24 dicembre 2007, n. 244** (legge di bilancio per il 2025), che razionalizza il quadro normativo in materia di progressione di carriera dei giudici tributari.
Rilevano inoltre, quali fonti di coordinamento, le disposizioni generali in materia di ordinamento giudiziario e di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, ovvero il **regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.** Tali fonti costituiscono il parametro di riferimento per l'estensione ai magistrati tributari, nei limiti della compatibilità, degli istituti relativi allo status, alle garanzie e alle responsabilità.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Per analizzare l'incidenza dell'intervento proposto sulla normativa attualmente in vigore, innanzitutto, si passano in rassegna gli articoli dello schema di decreto legislativo che intervengono sul complesso articolato del decreto legislativo n. 545/1992, sul decreto legislativo n. 175/2024, nonché su alcune disposizioni di settore che disciplinano lo status delle altre magistrature.

L'articolo 1, comma 1, incide sul D.Lgs. n. 545/1992:

- con l'introduzione nell'art. 1-bis, comma 1-bis, del ruolo unico dei magistrati tributari, distinto da quello dei giudici di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, consolidando la magistratura tributaria come magistratura strutturata e autonoma, superando assetti frammentari o transitori e rafforzando l'efficienza e la credibilità della funzione giurisdizionale tributaria;
- con l'estensione, nell'art. 2, comma 1-bis, ai magistrati tributari con funzioni direttive del meccanismo di riassegnazione che previene la permanenza prolungata nelle funzioni apicali e assicura una gestione imparziale e ordinata della dirigenza delle Corti di giustizia tributaria;
- con la sostituzione della rubrica dell'articolo 4 "I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado" con "Concorso per magistrato tributario", allo scopo di renderla coerente con le disposizioni dell'articolo cui si riferisce che sono tutte relative a detto concorso;
- con l'introduzione del comma 01-bis all'articolo 4-quinquies, al fine di estendere a regime la regola del "doppio del decimo", nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie per il

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

reclutamento dei magistrati tributari, analogamente a quanto previsto in magistratura ordinaria;

- con l'inserimento all'art. 5-bis del comma 01, ovvero di una disposizione volta ad assicurare la formazione continua dei giudici e magistrati tributari, a garanzia della loro indipendenza e dell'efficienza della giustizia tributaria;
- con l'articolazione in sezioni del Capo II, dedicato ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, al fine di distinguere la disciplina generale per le due categorie di magistrati e giudici tributari (sezione I), dalla disciplina specifica sui magistrati tributari (sezione II);
- con la modifica dell'articolo 7, comma 1, recante i "requisiti generali" dei componenti delle Corti di giustizia tributaria con lo scopo di allineare i requisiti dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria;
- con l'estensione nell'art. 8, comma 1-bis ai magistrati tributari, del regime di incompatibilità già previsto per la magistratura ordinaria al fine di rafforzare imparzialità, indipendenza e credibilità della funzione giurisdizionale tributaria;
- con l'estensione nell'articolo 11 del D.Lgs. n. 545/92, ai magistrati tributari delle disposizioni di cui al comma 4-bis concernenti la priorità con la quale il Consiglio di Presidenza, in caso di vacanza di posti presso una corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno, interpelli per il trasferimento di coloro che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore; e con la modifica nel medesimo articolo relativa alle modalità di assegnazione degli incarichi, al fine di prevedere che la scelta degli aspiranti sia adottata sulla base dei soli punteggi individuati nella tabella F, allegata al D.Lgs. n. 545/92;
- con l'introduzione all'art. 12 del comma 01, che estende ai magistrati tributari le norme sulla decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari, allo scopo di allineare il regime di decadenza dall'impiego dei magistrati tributari a quello della magistratura ordinaria, assicurando certezza e uniformità nella disciplina delle cause di cessazione dal servizio;
- con l'inserimento nella nuova sezione II (da art. 12-bis ad art. 12-sexies) di disposizioni integrative sullo stato giuridico riferite esclusivamente ai magistrati tributari, concernenti la "Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio" (articolo 12-bis), "Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità" (art. 12-ter), "Garanzie" (art. 12-quater) e "Trasferimento d'ufficio" (art. 12-quinquies) e, infine, 12-sexies (Diritto di partecipazione). Tali nuove disposizioni sono volte ad assicurare ai magistrati tributari un regime giuridico organico, completo e coerente, allineato, nei limiti della compatibilità, a quello della magistratura ordinaria, rafforzando le garanzie di indipendenza e imparzialità, la certezza delle regole di status e la stabilità dell'ordinamento della giurisdizione tributaria;
- con l'introduzione del Capo II-bis nel D.Lgs. n. 545/92, dedicato alla responsabilità e alle disposizioni disciplinari dei magistrati e dei giudici tributari, e l'inserimento della relativa Sezione I, che introduce disposizioni comuni a entrambe le categorie. Ciò al fine di colmare il vuoto normativo in materia, declinando analiticamente le fattispecie di illecito e le relative sanzioni.
- con l'inserimento, nella suddetta sezione I, dell'art. 14-bis sul procedimento disciplinare che resta invariato rispetto al previgente art. 16, con la sola aggiunta della previsione per la quale l'incolpato possa farsi assistere, oltre che da un altro componente di corte di giustizia tributaria

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

di primo e secondo grado, anche da un avvocato. La precisazione è finalizzata a rendere conforme il testo della disposizione a quanto previsto per le altre magistrature. Inoltre, il generico rinvio alla disciplina del procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari è corretto dall'introduzione del riferimento espresso al capo II del D.Lgs. n. 109/2006, in quanto compatibile.

- con l'introduzione nel Capo II-bis, di una sezione III (da art. 15-bis ad art. 15-quinquies) dedicata alla disciplina della responsabilità e dei magistrati tributari, al fine di declinare analiticamente le fattispecie di illecito e le relative sanzioni e colmare il vuoto normativo in materia.
- con l'aggiornamento delle disposizioni dell'art. 44- ter, mediante eliminazione del riferimento ai criteri di valutazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria. La ragione di tale soppressione è rinvenibile nel fatto che la Tabella E è stata abrogata dalla legge 31 agosto 2022, n. 130.

Con **l'articolo 1, comma 2,** si garantisce la coerenza e l'allineamento delle disposizioni contenute nel Testo unico della giustizia tributaria di cui al D.Lgs. n. 175/2024 con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 545/92.

Gli interventi dell'**articolo 2** attuano un coordinamento normativo con le disposizioni di status oggi previste solo per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile.

- La modifica del primo comma dell'art. 8-bis della legge 2 aprile 1979, n. 97 è finalizzata ad estendere ai magistrati tributari la disciplina del diritto alle ferie, vigente per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
- Con le integrazioni all'art. 3, comma 1, all'art. 23-bis, commi 1-3 e all'art. 53, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si includono i magistrati tributari tra il personale in regime di diritto pubblico, rendendoli altresì destinatari della disciplina derogatoria sull'aspettativa senza assegni per incarichi presso altri soggetti, mobilità temporanea pubblico-privato e, infine, assoggettandoli al regime regolamentare dei divieti e delle incompatibilità extra-giurisdizionali applicabili alle altre magistrature.
- Con la modifica dell'art. 13, comma 3, del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, si estendono ai magistrati tributari le stesse procedure e garanzie riguardanti il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
- Con l'intervento sull'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che disciplina l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo la possibilità di assegnare anche magistrati tributari in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al pari di quanto previsto per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
- Con la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di razionalizzare il quadro normativo vigente, eliminando il previgente riferimento ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari, la cui adozione era demandata dalla disposizione de qua al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ciò in quanto tale previsione non è più coerente con il quadro normativo vigente che disciplina le modalità di selezione e di progressione di carriera.

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

- Con le integrazioni all'art. 1, commi 18 e 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si estende anche ai magistrati tributari il divieto di svolgere arbitrati nonché l'obbligo di collocamento in posizione di fuori ruolo se destinatari di incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali.
- Con la modifica della legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 15, comma 1; art. 16, comma 1; art. 18, comma 1; art. 19, comma 1; art. 20, commi 1 e 2) si rendono applicabili anche ai magistrati tributari la disciplina della eleggibilità in occasione di elezioni e del ricollocamento applicabili ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
- Gli interventi sull'art. 116, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono finalizzati ad includere i magistrati tributari tra i soggetti cui non possono essere affidati incarichi di collaudo e verifica di conformità.
- Le modifiche del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 (art. 1; art.11, comma 1; art. 13, comma 1; art. 16, comma 1) mirano ad includere i magistrati tributari tra i destinatari delle disposizioni sul collocamento fuori ruolo, individuandone limiti di permanenza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
La disposizione è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
L'intervento non evidenzia profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
In merito alla disciplina della magistratura tributaria, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale per quanto concerne le procedure di reclutamento dei magistrati tributari.
Nello specifico, i dubbi di costituzionalità hanno posto in discussione anche le garanzie di autonomia e di indipendenza dell'ordinamento giudiziario tributario rispetto al MEF. Sul punto, tuttavia, si deve

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

precisare che, la Corte Costituzionale si è di recente pronunciata confermando la coerenza del nuovo sistema con gli obiettivi del PNRR MILESTONE M1.C1-35.
In particolare, con la sentenza del 17 dicembre 2024 n. 204, la Consulta si è espressa sulla costituzionalità della riforma della giustizia tributaria, dichiarando l'inammissibilità, per irrilevanza, di diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Corti di merito.
La Consulta, nella citata sentenza, ha evidenziato che la modifica della disciplina della giustizia tributaria realizzata con la legge n. 130/2022, che si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR per superare le criticità del sistema Paese, rappresenta una "*risposta organica e di sistema per risolvere molte delle problematicità insite nel precedente assetto ordinamentale*". Sulla coerenza e legittimità della novella legislativa, il Giudice delle Leggi ha affermato che: "*Si tratta di una riforma che, a completamento di un percorso di 160 anni, ha contribuito in modo decisivo a realizzare nel nostro ordinamento una giurisdizione (che si affianca a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare), composta, a regime, da magistrati tributari: a) professionali a tempo pieno; b) selezionati con pubblico concorso; c) specializzati nella materia tributaria*".
Si rappresenta, da ultimo, che proprio al fine di garantire l'imparzialità e la terzietà dei giudici tributari, nonché di affermare la piena autonomia gestionale dei servizi di giustizia tributaria rispetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 20, comma 2-ter, del D.L. 44/2023 ha istituito, nell'ambito del MEF, il Dipartimento della Giustizia Tributaria. A tale proposito, è fondamentale sottolineare che le funzioni di competenza del nuovo Dipartimento si configurano come mere attività amministrative di supporto non solo rispetto alla procedura concorsuale di selezione dei magistrati tributari, ma anche con riguardo all'attività giurisdizionale svolta dal corpo giudicante, le cui funzioni sono, invece, disciplinate dalla legge e dalla regolamentazione adottata dall'organo di autogoverno dei magistrati e giudici tributari.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione. Tuttavia, si segnala che è in corso una procedura di Pilot (EUP 2024-10804) in materia di conformità della normativa italiana sui giudici tributari alla clausola 4 della direttiva 97/88/CE del Consiglio sul lavoro a tempo parziale, agli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE concernente alcuni aspetti sull'orario di lavoro e alla direttiva 92/85/CEE sulle lavoratrici gestanti. In particolare, non essendo riconosciuta ai giudici tributari onorari l'esistenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, neppure a tempo parziale (potendo gli stessi svolgere contemporaneamente altre attività professionali), la Commissione Europea ha rilevato come i medesimi non abbiano diritto alle ferie annuali, alla pensione di vecchiaia, a prestazioni sociali quali il congedo di malattia o di maternità, e percepiscano una retribuzione inferiore rispetto ai magistrati tributari, istituiti con la legge di riforma della giustizia tributaria n. 130 del 31 agosto 2022. Nelle interlocuzioni occorse, il Governo italiano ha da ultimo rappresentato alla Commissione Europea come osti ad una comparazione effettiva e non meramente formale tra la posizione del giudice tributario onorario e quella del magistrato tributario professionale, la circostanza che la disciplina

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

relativa allo status giuridico dei magistrati tributari di ruolo si trova attualmente in una fase di definizione normativa. Infatti, ai fini di una valutazione sulla comparazione fra il trattamento giuridico ed economico dei giudici con quello dei magistrati tributari è necessario attendere, all'esito dell'approvazione definitiva del presente decreto legislativo attuativo. In definitiva, è stato evidenziato alla Commissione in seno alla suddetta procedura Pilot la necessità di attendere un quadro ordinamentale stabilizzato sulla base del quale verificare, in modo coerente e sistematico, se e in quali termini possano rendersi opportuni interventi legislativi ulteriori con riguardo alla categoria dei giudici tributari onorari, peraltro collocati in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del processo di progressiva professionalizzazione della magistratura tributaria.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risulta giurisprudenza europea sulla materia in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risulta giurisprudenza della Corte EDU sulla materia in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.
Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Nel provvedimento non sono state individuate nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Tutti i riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella mediante modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti. La scelta dell'utilizzo della tecnica è dovuta anche all'esigenza di coordinamento normativo e di aggiornamento dovuto alle innovazioni normative. In particolare:
a) l'articolo 1, comma 1: apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo 31 dicembre **1992, n. 545:**
1) articolo 1-bis (modifica al comma 1, inserimento del comma 1-bis, modifica al comma 2);

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

2) articolo 2 (modifica al comma 1-bis);
3) articolo 4 (modifica della rubrica);
4) articolo 4-quinquies (inserimento del comma 01-bis);
5) articolo 5-bis (inserimento del comma 01);
6) inserimento della intestazione "Sezione I – Disposizioni generali";
7) articolo 7 (modifica dell'alinea del comma 1, inserimento del comma 1-bis);
8) articolo 8 (modifica dei commi 01, 1, 1-bis e 4; inserimento del comma 4-bis);
9) articolo 11 (modifica del comma 4-bis, secondo periodo, comma 4-ter, lettera c);
10) articolo 12 (inserimento del comma 01, modifica del comma 1);
11) inserimento della "Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari"
12) inserimento degli articoli: 12-bis, (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio), 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermità) Articolo 12-quater (Garanzie), 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio), 12-sexies (Diritto di partecipazione);
13) inserimento dell'intestazione: "Sezione III - Trattamento economico";
14) inserimento dell'intestazione: "Capo II-bis - Responsabilità e disposizioni disciplinari;
- Sezione I - Disposizioni comuni";
15) inserimento dell'articolo 14-bis (Procedimento disciplinare);
16) articolo 15, modifica del comma 2;
17) inserimento della "Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari";
18) inserimento degli articoli: 15-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari), 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari), 15-quater (Sanzioni applicabili), 15-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari);
20) articolo 44-ter (modifica del comma 1);
b) **l'articolo 1, comma 2**: apporta le seguenti modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175:
1) articolo 2 (modifica del comma 1, inserimento del comma 1-bis, modifica del comma 5);
2) articolo 3 (modifica del comma 2);
3) articolo 5 (modifica della rubrica);
4) articolo 9 (inserimento del comma 1-bis);
5) articolo 11 (inserimento del comma 01);
6) inserimento della "Sezione I – Disposizioni generali";
7) articolo 13 (modica del comma 1, inserimento del comma 1-bis);
8) articolo 14 (modifica dei commi 1, 2, 3 e 6; inserimento del comma 6-bis);
9) articolo 17 (modifica del comma 5, secondo periodo e del comma 6, lettera c);
10) articolo 18 (inserimento del comma 01, e modifica del comma 1);
11) inserimento della "Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari";
12) inserimento dei seguenti articoli: 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio); 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermità), 18-quater (Garanzie), 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio), 18-sexies (Diritto di partecipazione);
13) inserimento dell'intestazione: "Sezione III - Trattamento economico"

Camera dei Deputati **ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN**

14) inserimento dell'intestazione: "Capo II-bis - Responsabilità e disposizioni disciplinari – Sezione I - Disposizioni comuni";
15) inserimento dell'articolo "21-bis. (Procedimento disciplinare)";
16) inserimento dell'intestazione: "Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari";
17) articolo 22 (modifica del comma 2);
18) inserimento della "Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari"
19) inserimento degli articoli 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari); 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari), 22-quater (Sanzioni applicabili), 22-quinquies – (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari);
c) **l'articolo 2** modifica le seguenti disposizioni:
1) comma 1: legge 2 aprile 1979, n. 97 (articolo 8-bis, primo comma);
2) comma 2: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 3, comma 1, articolo 23-bis, commi 1 e 3, articolo 53, comma 3);
3) comma 3: decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (articolo 13, comma 3);
4) comma 4: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (articolo 6, comma 1);
5) comma 5: legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, comma 353, soppressione del terzo periodo);
6) comma 6: legge 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1, commi 18 e 66);
7) comma 7: legge 17 giugno 2022, n. 71 (articolo 15, comma 1, articolo 16, comma 1, articolo 18, comma 1, articolo 19, comma 1, articolo 20, commi 1 e 2);
8) comma 8: decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articolo 116, comma 6, lett. a) e a-bis);
9) comma 9: decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45 (articoli: 1, 11 comma 1, 16 comma 1).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il presente schema di decreto reca le seguenti disposizioni abrogative espresse:

- l'articolo 1, comma 1, lettera s), prevede l'abrogazione dell'articolo 16 del vigente decreto legislativo n. 545/92, in quanto la relativa disciplina è contenuta nel nuovo articolo 14-bis del citato decreto;
- coerentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera s), prevede l'abrogazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 175/2024, in quanto la relativa disciplina è contenuta nel nuovo articolo 21-bis.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
La disposizione non ha effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica o derogatoria.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

Si rinvia a un successivo decreto legislativo la fissazione del numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, il numero massimo dei magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo è fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio. Tale opzione è stata privilegiata in ragione dell'esigenza di poter disporre di un assetto organizzativo più stabile delle corti di giustizia tributaria. Non sono previsti termini per l'adozione dei provvedimenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Si rappresenta che il Dipartimento della giustizia tributaria pubblica sul portale istituzionale una Relazione annuale, che riporta le analisi e gli approfondimenti sullo stato del contenzioso tributario relativamente all'anno precedente a quello di pubblicazione, e i Rapporti trimestrali, che informano sull'andamento attuale del contenzioso tributario, analizzando in sequenza i trimestri dell'anno in corso e pertanto non è stato necessario l'utilizzo dei dati ISTAT.

Camera dei Deputati ARRIVO 25 giugno 2026 Prot: 2026/0001084/TN

ANALISI DELL' IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo, recante «*Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria*».

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio legislativo- Finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con la legge 9 agosto 2023, n. 111, il Governo è stato delegato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva del sistema tributario. Successivamente, la legge 8 agosto 2025, n. 120, ha prorogato al 29 agosto 2026 il termine per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione, introducendo al contempo modifiche mirate alla legge di delega fiscale, tra le quali, per quanto in questa sede d'interesse, l'ampliamento dell'ambito d'intervento del settore della giustizia tributaria ricomprendente, quello della disciplina dell'ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari.

In questo contesto normativo, pertanto, il presente decreto legislativo mira a dare attuazione alla delega fiscale sulla base degli specifici principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), concernente la disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella della magistratura ordinaria.

Lo schema decreto in esame è strutturato in due articoli, recanti:

- **Articolo 1** (Modificazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al decreto legislativo 14 novembre 2024, n.175);
- **Articolo 2** (Disposizioni di coordinamento).

Il decreto in esame è il risultato della interlocuzione con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento in esame si colloca nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale per la revisione complessiva del sistema tributario, riguardando nello specifico la disciplina dell'ordinamento e dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari.

In una più ampia prospettiva, il decreto di attuazione rappresenta il necessario corollario della riforma della giustizia tributaria, già avviata con la legge n 130 del 2022, la quale ha innovato il

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

sistema della giustizia tributaria con modifiche di tipo ordinamentale e processuale aventi finalità deflative e di efficientamento del contenzioso. In particolare, la citata legge di riforma ha razionalizzato e riorganizzato l'apparato della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione della magistratura tributaria, il potenziamento delle strutture amministrative centrali (Dipartimento della Giustizia Tributaria) e periferiche (Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria) e il rafforzamento dell'autonomia dell'organo di autogoverno (Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria), con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, in particolare quello innanzi alla Corte di Cassazione, con l'obiettivo di conseguire la milestone M1C1-35.

Al fine di meglio delineare il quadro normativo di riferimento, occorre inoltre menzionare le recenti e fondamentali riforme in atto nel settore tributario, concernenti strumenti deflativi e di compliance previsti dalla legge di riforma fiscale che, con elevata probabilità, avranno impatto sui flussi del contenzioso tributario. Trattasi, ad esempio, di istituti quali il concordato preventivo biennale, la rivisitazione dell'adempimento collaborativo e dell'autotutela obbligatoria e facoltativa, la conciliazione giudiziale estesa a tutti i contenziosi senza limiti di valore, la consultazione semplificata prevista dallo statuto del contribuente.

In questo contesto in evoluzione, il legislatore delegato, in attuazione dei principi e criteri di legge delega di competenza, ha operato delle scelte tenuto conto delle modifiche in atto e dei vuoti normativi da colmare con riferimento al processo di riforma già avviato.

Con riferimento alla disciplina **dell'ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari** (lettera m-bis) dell'art. 19, comma 1 della legge di delega fiscale), occorre da subito evidenziare che l'intervento in esame si rende necessario a seguito dell'introduzione, con la legge n. 130 del 2022, della figura del magistrato tributario nella giurisdizione tributaria, accanto a quella dei giudici tributari collocati nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ad esaurimento.

In particolare, la citata legge n. 130/2022, coerentemente con gli obiettivi del PNRR, ha introdotto, tra gli interventi, la disciplina per il reclutamento dei magistrati tributari professionali, rinviando alle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari unicamente in materia di trattamento economico, senza disciplinare l'assetto ordinamentale. L'attuazione del principio di legge delega sopra richiamato risponde, pertanto, all'esigenza di colmare il vuoto normativo concernente lo status giuridico dei nuovi magistrati togati, atteso che il legislatore ha previsto l'immissione in servizio di 576 unità di magistrati tributari entro il 2029, di cui 22 risultano già in servizio dal 1° febbraio 2024 a seguito di speciale procedura di transito rivolta ai giudici tributari provenienti da altre giurisdizioni, a cui si aggiungeranno i magistrati vincitori all'esito delle procedure concorsuali in atto.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

La disciplina specifica dell'assetto ordinamentale dei magistrati tributari, di cui al decreto in esame, consentirà un'adeguata regolamentazione della vita professionale del magistrato tributario, dal suo ingresso sino alla cessazione dal servizio.

In particolare, la creazione del ruolo unico nazionale dedicato alla magistratura tributaria rappresenta uno strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi della riforma della giustizia tributaria, che con la professionalizzazione del giudice tributario mira al miglioramento della qualità delle sentenze di merito e alla produttività degli uffici, favorendo, di conseguenza, anche la deflazione degli appelli e del contenzioso di legittimità.

La riforma, infatti, affida l'amministrazione della giustizia tributaria a magistrati qualificati in quanto dedicati esclusivamente allo svolgimento della relativa funzione a tempo pieno. Il reclutamento di detti magistrati avviene mediante una procedura concorsuale selettiva, diversamente da quanto accaduto fino ad oggi per il reclutamento dei giudici onorari. Tale modalità di selezione non potrà che produrre un evidente miglioramento della qualità dei provvedimenti. Il ruolo unico consente di disporre di organici stabili e professionalizzati, circostanza che incide direttamente sulla capacità di smaltire il contenzioso e di ridurre l'arretrato. In secondo luogo, il ruolo unico dei magistrati tributari rende possibile un percorso uniforme di selezione, formazione iniziale e continua, valutazione e responsabilità, riducendo i contrasti tra sedi e gradi di giudizio e aumentando la prevedibilità degli esiti. In terzo luogo, l'istituzione di un ruolo autonomo rafforza la terzietà effettiva del giudice tributario. L'istituzione del ruolo unico risponde a tre esigenze sistemiche: assicurare l'indipendenza e la terzietà del giudice, stabilizzare e qualificare il personale giudicante, rendere governabile e prevedibile il funzionamento della giustizia tributaria in termini di tempi, esiti e affidabilità complessiva.

Attualmente, l'istituzione di un ruolo unico nazionale dedicato ai magistrati tributari distinto dal ruolo unico nazionale ad esaurimento dei giudici tributari, impedisce una sovrapposizione impropria tra la posizione dei magistrati tributari professionali e quella dei giudici tributari onorari, pur trattandosi di figure diverse per modalità di reclutamento, regime di servizio e professionalità richiesta.

Infine, la mancata previsione di un ruolo autonomo potrebbe incidere sulla stessa percezione di indipendenza, stabilità e professionalità della giurisdizione tributaria. La definizione di un ruolo nazionale dedicato, tenuto dall'organo di autogoverno, costituisce infatti uno strumento essenziale per consolidare l'identità istituzionale della magistratura tributaria, garantire regole trasparenti di amministrazione della carriera e rafforzare la credibilità del sistema nei confronti dei contribuenti, degli enti impositori e degli operatori professionali.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

In ordine ai problemi specifici che deriverebbero dalla mancanza di un intervento *ad hoc* volto ad uniformare l'ordinamento dei magistrati tributari a quello dei magistrati ordinari, si ritiene che la disciplina relativa risulterebbe frammentaria, affidata a rinvii parziali o ad adattamenti interpretativi, non sempre idonei ad assicurare uniformità e certezza applicativa. D'altra parte, il provvedimento costituisce attuazione del criterio direttivo di cui all'art. 19, comma 1, lett. m-bis), della legge n. 111/2023, che prevede di uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.

Inoltre, l'intervento consentirà di evitare criticità interpretative nell'applicazione alla magistratura tributaria di alcuni istituti già presenti nelle altre giurisdizioni, evitando così l'insorgere di contenzioso sulla estensione o meno ai magistrati tributari di disposizioni rivolte ai giudici appartenenti ad altre magistrature.

Si segnala che dal 2024 ad oggi, alcuni contenziosi sono stati instaurati da alcuni magistrati (n.18) che sono transitati nella magistratura tributaria, i quali erano destinatari di una disciplina ad hoc prevista dalla legge 130/2022, con particolare riferimento all'applicazione di due istituti di carattere prevalentemente economico di cui all' art. 50, comma 4, della L. n. 388/2000 e agli artt. 3 e 5 della L. 425/1984.

Nello specifico, l'art. 50, comma 4, della L. n. 388/2000 concede i benefici economici previsti dall'art. 5 della L. n. 303/1998 per la magistratura ordinaria ai magistrati di Cassazione all'atto del conseguimento della qualifica di Consigliere. Tuttavia, l'applicazione di tale disposizione normativa è già stata oggetto di espressa valutazione da parte dei giudici amministrativi, i quali ne hanno pacificamente escluso l'estensione alla magistratura tributaria, dal momento che per i magistrati tributari non è normativamente prevista la possibilità di accedere alla qualifica di Consigliere di Cassazione.

In relazione all'applicazione degli artt. 3 e 5 della L. 425/1984, che disciplina il trattamento economico dei magistrati, le criticità interpretative hanno riguardato i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria in sede di primo inquadramento. Non sono rilevabili dubbi, invece, sull'applicazione a regime di tali istituti ai magistrati tributari, in considerazione del rinvio dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 545/92 alla disciplina in materia di trattamento economico dei magistrati ordinari.

Al fine di superare qualunque incertezza interpretativa, il decreto detta una disciplina specifica dedicata ai magistrati tributari, estendendo loro, altresì, specifiche disposizioni esterne al D.Lgs. n. 545/92, previste per i magistrati ordinari (articolo 2).

Ciò garantisce, come richiesto dal legislatore delegante, di uniformare l'ordinamento giudiziario dei magistrati tributari a quello dei magistrati ordinari, adeguando la disciplina riferita a questi ultimi

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

alle specificità dei magistrati tributari, come in via esemplificativa, quelle in materia di progressione di carriera, di trasferimenti, di collocamento fuori ruolo, di responsabilità disciplinare, di regime delle incompatibilità.

Inoltre, l'estensione ai magistrati tributari delle garanzie previste nell'ordinamento di ogni magistratura, assume particolare rilevanza in un momento storico in cui la difesa dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità dei magistrati è maggiormente sentita dall'organo di autogoverno, dagli ordini professionali coinvolti nell'assistenza tecnica, dai contribuenti stessi, quale imprescindibile presupposto dell'efficienza della giustizia tributaria. Si precisa, preliminarmente, che il criterio redazionale su cui è improntato l'intervento di modifica è teso a mantenere, per quanto possibile, inalterata l'attuale struttura recata dal decreto legislativo n. 545/92 e dal testo unico della giustizia tributaria. Infatti, l'impianto regolatorio ad oggi vigente già riflette, come direttrice di fondo, la definizione di una disciplina comune fra giudici onorari e magistrati professionali, salvo l'introduzione di previsioni speciali riservate ai magistrati tributari.

In questa fase, e in presenza di una delega volta a completare la definizione dello status dei magistrati tributari, si è ritenuto preferibile mantenere, ove possibile, tale impostazione, salvaguardando la normativa già riferita "ai componenti delle corti" (ossia giudici tributari onorari e magistrati tributari), aggiornandola con una mirata integrazione delle disposizioni riferite ai soli magistrati tributari.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente schema di decreto legislativo risponde all'obiettivo generale di completare l'attuazione della delega fiscale conferita al Governo, della legge 9 agosto 2023, n. 111, incidendo sullo status e sul ruolo della neocostituita magistratura professionale, quale strumento per il miglioramento costante della qualità della giurisdizione tributaria.

In tale prospettiva, l'intervento mira, in via generale, al completamento del processo di definizione dello *status* giuridico dei magistrati tributari, mediante l'estensione, nei limiti della compatibilità, degli istituti e delle garanzie proprie delle altre magistrature dello Stato.

In coerenza con tali finalità generali, l'intervento normativo in esame persegue una pluralità di obiettivi specifici, strettamente connessi ai singoli ambiti di intervento disciplinati.

Gli obiettivi specifici a cui il decreto intendere dare attuazione sono i seguenti:

1) Disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari;

2) Coordinamento con la disciplina delle altre magistrature.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

1) Disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari

Sul piano dell'ordinamento giudiziario tributario, il decreto mira a colmare il vuoto normativo lasciato dalla legge n. 130 del 2022 che ha disciplinato la procedura per il reclutamento dei magistrati tributari, rinviando alle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari, in quanto compatibili, unicamente in materia di trattamento economico, senza disciplinare l'assetto ordinamentale.

Tale obiettivo è perseguito tramite le seguenti modifiche normative al D.Lgs. n. 545/1992:

- con l'introduzione nell'art. 1-bis, comma 1-bis, del ruolo unico dei magistrati tributari, distinto da quello dei giudici di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, consolidando la magistratura tributaria come magistratura strutturata e autonoma, superando assetti frammentari o transitori e rafforzando l'efficienza e la credibilità della funzione giurisdizionale tributaria.
- Con l'estensione, nell'art. 2, comma 1-bis, ai magistrati tributari con funzioni direttive del meccanismo di riassegnazione che previene la permanenza prolungata nelle funzioni apicali e assicura una gestione imparziale e ordinata della dirigenza delle Corti di giustizia tributaria.
- Con la sostituzione della rubrica dell'articolo 4 "I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado" con "Concorso per magistrato tributario", allo scopo di renderla coerente con le disposizioni dell'articolo cui si riferisce che sono tutte relative a detto concorso.
- Con l'introduzione del comma 01-bis all'articolo 4-quinquies, al fine di estendere a regime la regola del "doppio del decimo", nell'ambito delle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento dei magistrati tributari, analogamente a quanto previsto in magistratura ordinaria.
- Con l'inserimento del comma 01 all'art. 5-bis di una disposizione volta ad assicurare la formazione continua dei giudici e magistrati tributari, a garanzia della loro stessa indipendenza e dell'efficienza della giustizia tributaria.
- Con l'articolazione in sezioni del Capo II, dedicato ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, si persegue l'obiettivo di distinguere la disciplina comune per la categoria di magistrati e quella dei giudici tributari (sezione I), dalla disciplina specifica sui magistrati tributari (sezione II).
- Con la modifica dell'articolo 7, comma 1, recante i "requisiti generali" dei componenti delle Corti di giustizia tributaria con lo scopo di allineare i requisiti dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

- Con l'estensione nell'art. 8, comma 1-bis ai magistrati tributari, del regime di incompatibilità già previsto per la magistratura ordinaria al fine di rafforzare imparzialità, indipendenza e credibilità della funzione giurisdizionale tributaria.
- Con l'estensione nell'articolo 11 del D.Lgs. n. 545/92, ai magistrati tributari delle disposizioni di cui al comma 4-bis concernenti la priorità con la quale il Consiglio di Presidenza, in caso di vacanza di posti presso una corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno, interpelli per il trasferimento di coloro che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore; e con la modifica nel medesimo articolo relativa alle modalità di assegnazione degli incarichi, al fine di prevedere che la scelta degli aspiranti sia adottata sulla base dei soli punteggi individuati nella tabella F, allegata al D.Lgs. n. 545/92.
- Con l'introduzione all'art. 12 del comma 01, che estende ai magistrati tributari le norme sulla decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari, allo scopo di allineare il regime di decadenza dall'impiego dei magistrati tributari a quello della magistratura ordinaria, assicurando certezza e uniformità nella disciplina delle cause di cessazione dal servizio.
- Con l'inserimento nella nuova sezione II (da art. 12-bis ad art. 12-sexies) di disposizioni integrative sullo stato giuridico riferite esclusivamente ai magistrati tributari, concernenti la "Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio" (articolo 12-bis), "Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità" (art. 12-ter), "Garanzie" (art. 12-quater) e "Trasferimento d'ufficio" (art. 12-quinquies) e, infine, 12-sexies (Diritto di partecipazione). Tali nuove disposizioni sono volte ad assicurare ai magistrati tributari un regime giuridico organico, completo e coerente, allineato, nei limiti della compatibilità, a quello della magistratura ordinaria, rafforzando le garanzie di indipendenza e imparzialità, la certezza delle regole di status e la stabilità dell'ordinamento della giurisdizione tributaria.
- Con l'introduzione del Capo II-bis nel D.Lgs. n. 545/92, dedicato alla responsabilità e alle disposizioni disciplinari dei magistrati e dei giudici tributari, e l'inserimento della relativa Sezione I, che introduce disposizioni comuni ad entrambe le categorie. Ciò al fine di colmare il vuoto normativo in materia, declinando analiticamente le fattispecie di illecito e le relative sanzioni.
- Con l'inserimento nella suddetta sezione I l'art. 14-bis sul procedimento disciplinare che resta invariato rispetto al previgente art. 16, con la sola aggiunta della previsione per la quale l'incolpato possa farsi assistere, oltre che da un altro componente di corte di giustizia

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

tributaria di primo e secondo grado, anche da un avvocato. La precisazione è finalizzata a rendere conforme il testo della disposizione a quanto previsto per le altre magistrature. Inoltre, il generico rinvio alla disciplina del procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari è corretto dall'introduzione del riferimento espresso al capo II del D.Lgs. n. 109/2006, in quanto compatibile.

- Con l'introduzione nel Capo II-bis, di una sezione III (da art. 15-bis ad art. 15-quinquies) dedicata alla disciplina della responsabilità e dei magistrati tributari, al fine di declinare analiticamente le fattispecie di illecito e le relative sanzioni e colmare il vuoto normativo in materia.
- Con le necessarie integrazioni e modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 545/92, come individuate dal comma 1 del medesimo articolo 1, in coerenza con l'obiettivo di disciplinare l'ordinamento giudiziario tributario.

2) Coordinamento con la disciplina delle altre magistrature

Gli interventi dell'articolo 2 attuano un coordinamento normativo con le disposizioni di status oggi previste solo per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile. La finalità di detti interventi normativi è quella di estendere alla magistratura tributaria le norme e gli istituti applicabili all'ordinamento delle altre magistrature.

- La modifica del primo comma dell'art. 8-bis della legge 2 aprile 1979, n. 97, è finalizzata a estendere ai magistrati tributari la disciplina del diritto alle ferie, vigente per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
- Con le integrazioni all'art. 3, comma 1, all'art. 23-bis, commi 1-3 e all'art. 53, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si includono i magistrati tributari tra il personale in regime di diritto pubblico, rendendoli altresì destinatari della disciplina derogatoria sull'aspettativa senza assegni per incarichi presso altri soggetti, mobilità temporanea pubblico-privato e, infine, assoggettandoli al regime regolamentare dei divieti e delle incompatibilità extra-giurisdizionali applicabili alle altre magistrature.
- Con la modifica dell'art. 13, comma 3, del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, si estendono ai magistrati tributari le stesse procedure e garanzie riguardanti il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
- Con l'intervento sull'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che disciplina l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo la possibilità di assegnare anche magistrati tributari in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per gli

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

affari giuridici e legislativi, al pari di quanto previsto per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

- Con la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di razionalizzare il quadro normativo vigente, eliminando il previgente riferimento ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari, la cui adozione era demandata dalla disposizione de qua al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ciò in quanto tale previsione non è più coerente con il quadro normativo vigente che disciplina le modalità di selezione e di progressione di carriera.
- Con le integrazioni all'art. 1, commi 18 e 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si estende anche ai magistrati tributari il divieto di svolgere arbitrati nonché l'obbligo di collocamento in posizione di fuori ruolo se destinatari di incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali.
- Con la modifica della legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 15, comma 1; art. 16, comma 1; art. 18, comma 1; art. 19, comma 1; art. 20, commi 1 e 2) si rendono applicabili anche ai magistrati tributari la disciplina della eleggibilità in occasione di elezioni e del ricollocamento applicabili ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
- Gli interventi sull'art. 116, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono finalizzati ad includere i magistrati tributari tra i soggetti cui non possono essere affidati incarichi di collaudo e verifica di conformità.
- Le modifiche del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 (art. 1; art.11, comma 1; art. 13, comma 1; art. 16, comma 1) mirano ad includere i magistrati tributari tra i destinatari delle disposizioni sul collocamento fuori ruolo, individuandone, altresì, i limiti di permanenza.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La natura ordinamentale dell'intervento rende gli effetti prevalentemente apprezzabili sul piano qualitativo. Il monitoraggio sarà pertanto effettuato mediante l'analisi dell'applicazione delle nuove disposizioni, dell'eventuale insorgenza di criticità interpretative, del contenzioso relativo allo stato giuridico dei magistrati tributari e delle segnalazioni formulate dall'organo di autogoverno.

Sotto il profilo quantitativo, sono individuabili solo indicatori associati all'obiettivo generale perseguito dalla riforma della magistratura tributaria, ovvero il miglioramento dell'efficienza, della qualità e della prevedibilità delle decisioni. Tali indicatori, rinvenibili nella "Relazione annuale sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di Giustizia Tributaria" (Relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario - Dipartimento della Giustizia Tributaria) sono:

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

1. Tempo medio del processo (TMp)
2. Produttività
3. Conferma in appello/riduzione del tasso di riforma delle sentenze.

I dati relativi all'anno 2025 costituiscono il valore di riferimento per la valutazione degli effetti della riforma. Il monitoraggio riguarderà il tempo medio di definizione dei processi tributari, la produttività dei giudici, misurata attraverso il numero medio di sentenze definite per giudice, e la percentuale di decisioni di primo grado confermate in appello.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo)
- opzione 2) (intervento normativo)

Per quanto riguarda **l'ordinamento della giurisdizione tributaria**, l'opzione zero è stata scartata in quanto impedirebbe di colmare il vuoto normativo concernente lo status dei nuovi magistrati tributari e di risolvere le criticità già emerse nell'applicazione alla magistratura tributaria degli istituti presenti in altre giurisdizioni.

Una prima opzione di intervento diretta ad introdurre una puntuale disciplina del ruolo e dello status dei magistrati tributari mediante una completa revisione dell'assetto vigente recato dal decreto legislativo n. 545/1992, non è stata ritenuta percorribile in quanto avrebbe inciso inevitabilmente anche sulla disciplina dei giudici tributari, con il rischio di un eccesso di delega.

E' stata attuata l'opzione 2, ovvero un intervento volto a mantenere, per quanto possibile, inalterata l'attuale struttura recata dal decreto legislativo n. 545/92 e dal testo unico della giustizia tributaria, atteso che in questa fase, e in presenza di una delega volta a completare la definizione dello status dei magistrati tributari, si è ritenuto preferibile mantenere, ove possibile, l'impostazione vigente, salvaguardando la normativa già riferita "ai componenti delle corti" (ossia giudici tributari onorari e magistrati tributari) e aggiornandola con una mirata integrazione delle disposizioni riferite ai soli magistrati tributari.

Con riguardo alla **geografia giudiziaria**, è stata esclusa l'opzione di procedere ad un riordino territoriale immediato e puntuale, mediante l'individuazione delle sedi giudiziarie da accorpare o sopprimere. Tale esclusione si fonda sulle osservazioni rese dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che, con delibera n. 363 del 17 marzo 2026, si è dichiarato contrario ad una prima ipotesi formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ad una puntuale ridefinizione delle Corti di giustizia tributaria, anche mediante soppressioni e accorpamenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

Ciò in considerazione del rischio di definire un assetto territoriale delle sedi non ottimale in presenza di quadro ancora in evoluzione, caratterizzato dall'introduzione di istituti deflativi che manifesteranno solo più avanti i loro impatti sui flussi del contenzioso, nonché da un organico di magistrati tributari in progressiva crescita, a seguito delle procedure di reclutamento in corso.

L'opzione 0 di non intervento è stata ritenuta preferibile, rinviando la puntuale rideterminazione delle sedi a un momento successivo in cui si potrà disporre dei dati relativi ai flussi del contenzioso tributario a seguito degli istituti deflativi e della progressiva immissione in servizio dei magistrati nel complessivo organico della giurisdizione tributaria.

Tale impostazione è pertanto coerente con le indicazioni emerse in sede di interlocuzione istituzionale con l'organo di autogoverno della giustizia tributaria, che ha evidenziato l'opportunità di fondare il riordino su un quadro consolidato.

In sintesi, l'opzione di non intervento è stata valutata come l'unica pienamente rispondente al principio di proporzionalità rispetto al contesto di riferimento e agli obiettivi prefissati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari degli effetti dell'intervento sono i magistrati tributari, i giudici tributari, nonché i contribuenti, intesi come persone fisiche e giuridiche, i difensori e gli enti impositori.

Per quanto riguarda gli impatti economici e sociali, sono rappresentati di seguito.

Per i contribuenti (persone fisiche), la presenza di magistrati tributari professionalizzati, selezionati mediante concorso e dedicati a tempo pieno alla funzione giurisdizionale, comporta un innalzamento della qualità tecnica delle decisioni e una maggiore cura delle motivazioni, tesa anche ad incrementare la prevedibilità degli esiti dei giudizi. Ciò incide positivamente sulla capacità dei contribuenti di valutare ex ante la convenienza del ricorso, riducendo la componente di aleatorietà che caratterizza attualmente il contenzioso.

La stabilizzazione e la professionalizzazione degli organici contribuiscono a ridurre i tempi di definizione delle liti e a limitare la formazione di arretrati strutturali, con effetti diretti sulla tempestività della tutela giurisdizionale. Ne deriva una maggiore certezza dei tempi di chiusura del contenzioso, elemento particolarmente rilevante per i contribuenti che subiscono iscrizioni a ruolo, misure cautelari o esecutive, anche in termini di minore protrazione dello stato di incertezza.

La maggiore efficienza del sistema consente agli enti impositori di ottenere una più rapida definizione delle controversie, con effetti diretti sulla stabilizzazione dei gettiti e sulla riduzione delle poste incerte nei bilanci pubblici. Al contempo, la chiarezza delle regole ordinamentali e di

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

responsabilità dei magistrati tributari costituisce un presidio ulteriore a garanzia dell'indipendenza del giudice rispetto alle parti in causa.

Per i difensori (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, etc.), l'istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e dell'ordinamento, uniformato a quello della magistratura ordinaria determinano una maggiore leggibilità del sistema di giustizia tributaria e una più chiara individuazione degli standard decisionali.

Per il sistema economico nel suo complesso, la combinazione di tempi più certi, decisioni più qualificate e maggiore percezione di indipendenza contribuisce a ridurre il "premio di rischio" associato al contenzioso tributario, con effetti positivi sul clima di fiducia tra contribuenti, imprese e amministrazione finanziaria. L'affidabilità complessiva della giurisdizione tributaria incide, inoltre, sulla competitività del Paese, in quanto la prevedibilità del quadro fiscale e giurisdizionale rappresenta un fattore rilevante nelle decisioni di investimento, anche da parte di operatori esteri.

In definitiva, gli impatti pratici dell'intervento si traducono in una maggiore certezza del diritto, in una più efficace tutela giurisdizionale e in un innalzamento del livello di fiducia nel sistema tributario, a beneficio di contribuenti, PMI, enti impositori e dell'intero tessuto economico e sociale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Per le piccole e medie imprese, la professionalizzazione della magistratura tributaria e la definizione di un assetto ordinamentale uniforme determinano una più elevata affidabilità complessiva del sistema, sia sul piano dei tempi di definizione delle controversie, sia sul piano della coerenza delle decisioni tra gradi di giudizio e tra diverse sedi territoriali. Ciò consente alle PMI di incorporare il rischio fiscale e contenzioso in modo più razionale nei propri piani economico-finanziari, facilitando la programmazione degli investimenti e delle strategie aziendali, nonché la valutazione circa convenienza di soluzioni conciliative o di definizione anticipata delle liti.

B. Effetti sulla concorrenza

La norma non contiene elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

C. Oneri informativi

Dalle disposizioni normative descritte non derivano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

Non risultano normative positive europee ovvero giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea potenzialmente contrastanti con la normativa in esame.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In materia di ordinamento giudiziario tributario, la motivazione dell'opzione di intervento si riscontra nella necessità di attuare la delega fiscale colmando un vuoto normativo in ordine alla disciplina dello status giuridico dei magistrati tributari.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il presente provvedimento costituisce attuazione della delega fiscale (nello specifico, dell'articolo 19 della legge n. 111 del 2023, relativo alla revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario).

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

Tuttavia, verranno utilizzati gli ordinari sistemi di controllo e monitoraggio propri del Dipartimento della giustizia tributaria, con particolare riferimento all'acquisizione dei dati statistici relativi al contenzioso tributario con cadenza almeno trimestrale, in coerenza con la pubblicazione dei "Rapporti trimestrali sul contenzioso tributario". In ogni caso, si procederà a raccogliere le informazioni e i dati, in particolare, relativi alle novità introdotte dallo schema per comprenderne l'impatto.

Soggetti responsabili dell'attuazione saranno, dunque, il Dipartimento della Giustizia Tributaria e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per gli atti di competenza.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Si rileva che nella fase di analisi non sono state effettuate consultazioni.

Tuttavia, si rappresenta che è stata svolta un'attività istruttoria con l'organo di autogoverno della giustizia tributaria, che ha formulato osservazioni su una prima ipotesi di ridefinizione puntuale delle sedi delle Corti di giustizia tributaria, nonché in ordine ai profili attinenti all'ordinamento e allo status dei magistrati tributari.

Nell'ambito dell'istruttoria sullo schema di decreto legislativo recante la revisione della geografia giudiziaria tributaria e disposizioni in materia di ordinamento e stato giuridico dei magistrati

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

tributari, è stato acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che con delibera n. 363 del 17 marzo 2026 ha formulato osservazioni sia sul riassetto territoriale delle Corti di giustizia tributaria sia sulle disposizioni ordinamentali concernenti i magistrati tributari.

La consultazione si è concentrata principalmente sui seguenti profili:

- ridefinizione della geografia giudiziaria tributaria, con particolare riguardo alla soppressione di 22 sedi di primo grado e di alcune sezioni staccate di secondo grado, nonché all'introduzione del principio della competenza territoriale anche interprovinciale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado;
- criteri utilizzati per la revisione dell'assetto territoriale e per la determinazione delle dotazioni organiche, con riferimento ai carichi di lavoro, ai flussi di contenzioso e ai parametri territoriali previsti dalla legge delega;
- disciplina delle sedi distaccate delle Corti di secondo grado e criteri per la loro eventuale soppressione;
- armonizzazione dello status dei magistrati tributari con quello delle altre magistrature, in particolare in materia di incompatibilità, decadenza dall'impiego, formazione permanente, disciplina disciplinare e trattamento giuridico;
- disciplina transitoria conseguente alla soppressione delle sedi e regime dei magistrati assegnati in soprannumero.

Con riguardo al riassetto della geografia giudiziaria tributaria, la scelta operata dal legislatore delegato di non esercitare in questa fase la delega tiene, infatti, conto delle osservazioni rese dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che, con delibera n. 363 del 17 marzo 2026, ha espresso un parere rispetto ad una prima ipotesi formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ad una puntuale ridefinizione, anche mediante accorpamenti, delle sedi delle Corti di giustizia tributaria, sottoposta alla sua valutazione. Con la citata delibera n. 363/2026, l'organo di autogoverno ha ravvisato l'opportunità di demandare a un successivo provvedimento normativo la specifica individuazione delle sedi da sopprimere, nel rispetto dei principi della legge delega e sulla base di specifici criteri operativi indicati dal legislatore delegato.

In sostanza, l'organo di autogoverno, ritenendo che la riforma fiscale in corso di attuazione possa produrre concreti effetti nel 2029, ha valutato opportuno definire il nuovo assetto della geografia giudiziaria sulla base di un quadro giuridico maggiormente stabilizzato, in considerazione delle fondamentali riforme in atto nel settore tributario e della graduale immissione in servizio dei nuovi magistrati tributari.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN

Per quanto concerne le disposizioni ordinamentali, il Consiglio ha formulato una serie di proposte di carattere tecnico e ordinamentale volte a perfezionare il testo normativo, rafforzare le garanzie procedimentali e assicurare un più compiuto allineamento della disciplina dei magistrati tributari a quella delle altre magistrature.

Sul piano ordinamentale, il contributo si è concentrato soprattutto sulla disciplina della decadenza, delle incompatibilità e del procedimento disciplinare. In particolare, è stata evidenziata l'esigenza di eliminare automatismi sanzionatori collegati a condanne per reati contravvenzionali, valorizzando invece una valutazione in concreto della gravità della condotta e la coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale. È stato inoltre proposto di rafforzare le garanzie difensive nei procedimenti concernenti i magistrati tributari, prevedendo la partecipazione dell'interessato al procedimento e la possibilità di assistenza da parte di un avvocato.

Sono state infine formulate osservazioni in materia di applicazioni d'ufficio dei magistrati tributari, suggerendo l'introduzione di misure compensative analoghe a quelle previste per le sedi disagiate della magistratura ordinaria e una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio di Presidenza nella definizione dei criteri applicativi, in modo da consentire una valutazione flessibile delle esigenze organizzative e delle situazioni concrete.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Con riferimento alle disposizioni in commento, non sono emersi particolari aspetti problematici né si è fatto ricorso a consulenze esterne.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001214/TN